



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

REVOCA BENEFICI FISCALI ASD SENZA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE

Posted on 12 Settembre 2024 by Sabatino Pizzano



La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13790 del 20 maggio 2024 ha gettato nuova luce su un tema di cruciale importanza per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD): la possibile perdita dei benefici fiscali in assenza di una documentazione contabile adeguata. Questa pronuncia rappresenta un monito significativo per tutte le realtà del mondo sportivo dilettantistico, sottolineando l'importanza di una gestione trasparente e accurata degli aspetti amministrativi e contabili.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte

La vicenda giudiziaria prende le mosse da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un'ASD. L'ente impositore aveva contestato all'associazione la mancanza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del TUIR e dalla Legge n. 398/1991. In particolare, l'Agenzia lamentava l'assenza di documentazione contabile fondamentale, come i libri soci, il registro riepilogativo, le copie delle fatture e altri documenti relativi a costi e spese.

Dopo un iter processuale che ha visto l'ASD vittoriosa in primo grado ma soccombente in appello, la questione è approdata in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato l'atto di accertamento, fornendo importanti chiarimenti sulla materia.

I principi sanciti dalla Cassazione

La sentenza ha stabilito alcuni principi fondamentali che tutte le ASD dovrebbero tenere in considerazione. In primo luogo, la Corte ha affermato che la mancanza dei requisiti sostanziali per il regime agevolato comporta la decadenza dallo stesso. Nel caso specifico, l'associazione non era stata in grado di documentare adeguatamente spese per "rimborsi vari" per un importo considerevole di 65.748 euro.

Inoltre, i giudici hanno sottolineato che, per dimostrare l'assenza del fine di lucro, le ASD devono essere in grado di fornire all'Agenzia delle Entrate opportuni riscontri contabili, come fatture, ricevute e scontrini. In assenza di tale documentazione, l'associazione decade dal regime di favore previsto dalla Legge n. 398/1991.

Un altro punto cruciale emerso dalla sentenza riguarda la natura della perdita dell'agevolazione fiscale. La Corte ha chiarito che, quando questa è legata al mancato rispetto dei requisiti sostanziali, non costituisce una sanzione. Di conseguenza, l'abolizione della decadenza prevista dalla Legge n. 158/2015 non ha effetto retroattivo e non si applica ai casi precedenti.

Le implicazioni per il mondo dello sport dilettantistico

Questa sentenza ha importanti ripercussioni per tutte le associazioni sportive dilettantistiche che intendono beneficiare del regime fiscale agevolato. Emerge chiaramente come non sia sufficiente il mero rispetto formale dei requisiti, ma sia necessaria una sostanziale aderenza alle finalità della norma, dimostrabile attraverso una puntuale e corretta tenuta della contabilità.

Le ASD dovranno quindi prestare la massima attenzione alla conservazione di tutta la documentazione contabile e fiscale, garantendo la tracciabilità di ogni movimento finanziario. Sarà fondamentale tenere aggiornati i libri sociali e documentare adeguatamente ogni spesa, con particolare attenzione a quelle relative a rimborsi.

Conclusione

La pronuncia della Cassazione rappresenta un campanello d'allarme per il mondo dello sport dilettantistico. I benefici fiscali, essenziali per la sopravvivenza e lo sviluppo di molte realtà associative, non sono un diritto acquisito, ma vanno "meritati" attraverso una gestione trasparente e documentata. In un contesto in cui il fisco sta intensificando i controlli sul settore, diventa cruciale per le

ASD dotarsi di strumenti e competenze adeguate per gestire correttamente gli aspetti fiscali e contabili della propria attività. Solo così potranno continuare a beneficiare di un regime fiscale di favore, fondamentale per la promozione dello sport di base nel nostro Paese.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA